

Gestione dell'Energia da Fonti Rinnovabili e Quarto Conto Energia

* * *

Milano, 23 giugno 2011

Studio Legale Sinatra

PUNTI SALIENTI E PROFILI CRITICI DEL QUARTO CONTO ENERGIA

Il Quarto Conto Energia emanato in data 5 maggio 2011 stabilisce i criteri per incentivare la produzione di energia elettrica da impianti solari fotovoltaici e lo sviluppo di tecnologie innovative per la conversione fotovoltaica.

Si applica agli impianti che entrano in esercizio dal 1 giugno 2011 al 31 dicembre 2016.



LE TIPOLOGIE DI IMPIANTI

Il Decreto si fonda sull'importante distinzione tra **piccoli impianti** e **grandi impianti**.

Sono considerati **piccoli impianti**:

gli impianti sugli edifici di potenza fino a 1MW, i cui moduli dovranno essere posizionati secondo le modalità dettagliatamente individuate nell'Allegato 2 del Decreto;

gli impianti di potenza fino a 200 KW in regime di scambio sul posto;

gli impianti di potenza qualsiasi realizzati sia su edifici che su aree delle pubbliche amministrazioni.



LE TIPOLOGIE DI IMPIANTI

Sono considerati, invece, **grandi impianti** tutti gli altri tipi di impianti con caratteristiche diverse da quelle sopraelencate ed in particolare:

- gli impianti a tetto realizzati su edifici ed aree private con una potenza > 1 MW;
- gli impianti a terra > 200 Kw (per cui tutta quella categoria fino ad oggi classificata tra < 1Mw e > 1MW sulla quale andava ad incidere il testo unico ambientale D.Lgs. 152/06 e successive modifiche) su aree private (industriali e/o agricole, cave, discariche, siti contaminati, ecc.);
- gli impianti (essenzialmente a terra su terreni agricoli) di potenza anche < 200 KW che non operano in regime di scambio sul posto.



LE TIPOLOGIE DI IMPIANTI

Altra importante classificazione e distinzione che il Nuovo Decreto effettua è quella tra:

- **impianti fotovoltaici integrati con caratteristiche innovative:** l'impianto fotovoltaico, aventi potenza nominale non < 1 Mw e non > 5 Mw, che utilizza moduli non convenzionali e componenti speciali, sviluppati specificatamente per sostituire elementi architettonici, e che risponde ai requisiti costruttivi e alle modalità di installazione indicate nell'Allegato 4 del Decreto;
- **impianti a concentrazione:** impianti di produzione di energia elettrica, aventi potenza nominale non < 1 Mw e non > 5 Mw, che operano mediante conversione diretta della radiazione solare, tramite l'effetto fotovoltaico, composto principalmente da un insieme di moduli in cui la luce solare è concentrata, tramite sistemi ottici, su celle fotovoltaiche, da uno o più gruppi di conversione della corrente continua in corrente alternata e da altri componenti elettrici minori;
- **impianti fotovoltaici con innovazione tecnologica:** impianti fotovoltaici che utilizza moduli e componenti caratterizzati da significative innovazioni tecnologiche;



CHI PUO' E QUALI IMPIANTI POSSONO BENEFICIARE DELLE TARIFFE INCENTIVANTI

Possono beneficiare delle tariffe incentivanti i seguenti **soggetti**:

- le persone fisiche;
- le persone giuridiche;
- i soggetti pubblici;
- i condomini di unità immobiliari ovvero di edifici.

Possono ottenere le tariffe incentivanti gli **impianti** che possiedono i seguenti requisiti:

- potenza nominale non inferiore a 1 kW;
- conformità alle pertinenti norme tecniche richiamate nell'allegato 1 del Decreto e alle disposizioni di cui all'articolo 10 del D.Lgs. n. 28 del 2011, relativo ai requisiti e alle specifiche tecniche degli impianti ove applicabili (in particolare i moduli fotovoltaici dovranno essere certificati in accordo con la normativa CEI EN);



CHI PUO' E QUALI IMPIANTI POSSONO BENEFICIARE DELLE TARIFE INCENTIVANTI

- realizzati con componenti di nuova costruzione o comunque non impegnati in altri impianti;
- collegati alla rete elettrica o a piccole reti isolate, in modo tale che ogni singolo impianto fotovoltaico sia caratterizzato da un unico punto di connessione alla rete;
- conformità alle condizioni e agli ulteriori requisiti stabiliti per consentire la loro realizzabilità ai sensi dell'articolo 10, comma 4, del D.Lgs n. 28 del 2011, qualora realizzati con moduli collocati a terra in aree agricole, ed in particolare:
 - a) la potenza nominale di ciascun impianto non sia superiore a 1 MW e, nel caso di terreni appartenenti al medesimo proprietario, gli impianti siano collocati ad una distanza non inferiore a 2 chilometri;
 - b) non sia destinato all'installazione degli impianti più del 10 per cento della superficie del terreno agricolo nella disponibilità del proponente.



LE TARIFFE INCENTIVANTI

Per quanto riguarda la **tariffe incentivanti** il Nuovo Decreto prevede espressamente che:

- saranno riconosciute per un periodo di **20 anni** a decorrere dalla data di entrata in esercizio dell'impianto;
- gli incentivi al fotovoltaico per tutto il periodo seguiranno il **modello "tedesco"**, ovvero nessun tetto prefissato ma sussidi decrescenti nel tempo tenendo conto del progressivo guadagno di efficienza e redditività degli impianti.
- fatte salve le disposizioni transitorie per l'accesso agli incentivi definite per gli anni 2011 e 2012, **il superamento dei costi annui indicativi**, definiti per ciascun anno o frazione di anno, non limita l'accesso alle tariffe incentivanti, ma **determina una riduzione aggiuntiva delle stesse per il periodo successivo**, tenuto conto del costo indicativo cumulato annualmente.



LE TARIFFE INCENTIVANTI

Per gli anni 2011 e 2012 la concessione della tariffa incentivante ai **grandi impianti** ha un limite di spesa di:

- **300 MLC** per gli impianti che entrano in esercizio **dal 01/06/2011 al 31/12/2011**;
- **150 MLC** per gli impianti che entrano in esercizio nel **1° semestre 2012**;
- **130 MLC** per gli impianti che entrano in esercizio nel **2° semestre 2012**.

Per gli anni 2011 e 2012 i **piccoli impianti** sono, invece, ammessi agli incentivi senza limiti di costo annuo fatte salve le riduzioni tariffarie previste dalle tabelle di seguito riportate.

Ecco di seguito le tabelle con le tariffe incentivanti per gli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili per gli **anni 2011 e 2012** previste dal Nuovo Conto Energia:



	<i>GIUGNO</i>		<i>LUGLIO</i>		<i>AGOSTO</i>	
	Impianti sugli edifici	altri impianti fotovoltaici	Impianti sugli edifici	altri impianti fotovoltaici	Impianti sugli edifici	altri impianti fotovoltaici
	[€/kWh]	[€/kWh]	[€/kWh]	[€/kWh]	[€/kWh]	[€/kWh]
$1 \leq P \leq 3$	0,387	0,344	0,379	0,337	0,368	0,327
$3 < P \leq 20$	0,356	0,319	0,349	0,312	0,339	0,303
$20 < P \leq 200$	0,338	0,306	0,331	0,300	0,321	0,291
$200 < P \leq 1000$	0,325	0,291	0,315	0,276	0,303	0,263
$1000 < P \leq 5000$	0,314	0,277	0,298	0,264	0,280	0,250
$P > 5000$	0,299	0,264	0,284	0,251	0,269	0,238

	<i>SETTEMBRE</i>		<i>OTTOBRE</i>		<i>NOVEMBRE</i>		<i>DICEMBRE</i>	
	Impianti sugli edifici	altri impianti fotovoltaici	Impianti sugli edifici	altri impianti fotovoltaici	Impianti sugli edifici	altri impianti fotovoltaici	Impianti sugli edifici	altri impianti fotovoltaici
	[€/kWh]	[€/kWh]	[€/kWh]	[€/kWh]	[€/kWh]	[€/kWh]	[€/kWh]	[€/kWh]
$1 < P < 3$	0,361	0,316	0,345	0,302	0,320	0,281	0,298	0,261
$3 < P < 20$	0,325	0,289	0,310	0,276	0,288	0,256	0,268	0,238
$20 < P < 200$	0,307	0,271	0,293	0,258	0,272	0,240	0,253	0,224
$200 < P < 1000$	0,298	0,245	0,285	0,233	0,265	0,210	0,246	0,189
$1000 < P < 5000$	0,278	0,243	0,256	0,223	0,233	0,201	0,212	0,181
$P > 5000$	0,264	0,231	0,243	0,212	0,221	0,191	0,199	0,172

	<i>1° SEM. 2012</i>		<i>2° SEM 2012</i>	
	Impianti sugli edifici	altri impianti fotovoltaici	Impianti sugli edifici	altri impianti fotovoltaici
	[€/kWh]	[€/kWh]	[€/kWh]	[€/kWh]
$1 \leq P \leq 3$	0,274	0,240	0,252	0,221
$3 < P \leq 20$	0,247	0,219	0,227	0,202
$20 < P \leq 200$	0,233	0,206	0,214	0,189
$200 < P < 1000$	0,224	0,172	0,202	0,155
$1000 < P < 5000$	0,182	0,156	0,164	0,140
$P > 5000$	0,171	0,148	0,154	0,133

LE TARIFFE INCENTIVANTI

A decorrere dal primo semestre 2013 le tariffe assumeranno valore onnicomprensivo sull'energia immessa nel sistema elettrico e alla quota di energia autoconsumata sarà attribuita una tariffa specifica.

Per i semestri successivi verranno poi applicate delle riduzioni che il Quarto Conto Energia individua rispettivamente nel 9% (secondo semestre 2013), 13% (anno 2014), 15% (anno 2015), 30% (anno 2016).



LE TARIFFE INCENTIVANTI

La componente incentivante della tariffa, così come indicato nelle tabelle precedenti (Allegato 5 del Decreto), può essere poi ulteriormente incrementata:

- **del 5%** per gli impianti fotovoltaici diversi da quelli su tetto, qualora **i medesimi impianti siano ubicati in zone classificate** alla data di entrata in vigore del presente decreto dal pertinente strumento urbanistico **come industriali, miniere, cave o discariche esaurite, area di pertinenza di discariche o di siti contaminati** come definiti dall'articolo 240 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni;
- **del 5%** per i **piccoli impianti, realizzati in Comuni con popolazione inferiore a 5000 abitanti**, dei quali i predetti comuni siano soggetti responsabili;
- **di 5 centesimi di euro/kWh** per gli **impianti su tetto, installati in sostituzione di coperture in eternit o comunque contenenti amianto**;
- **del 10%** per gli **impianti il cui costo di investimento** di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b) per quanto riguarda i componenti diversi dal lavoro, **sia per non meno del 60% riconducibile ad una produzione realizzata all'interno della Unione Europea.**



BENEFICI E CONTRIBUTI PUBBLICI FINALIZZATI ALLA REALIZZAZIONE DELL'IMPIANTO

- **contributi in conto capitale nei limiti del 30% del costo dell'investimento** per impianti fotovoltaici realizzati su edifici aventi **potenza nominale non superiore a 20 KW** per gli impianti ubicati in zone industriali, cave, miniere, o discariche esaurite, aree di pertinenza di discariche o siti contaminati.
- **contributi in conto capitale fino al 60% del costo di investimento** di impianti fotovoltaici realizzati (i) su **scuole pubbliche o paritarie** se il soggetto titolare dell'impianto sia la scuola o il proprietario dell'edificio scolastico (ii) su **strutture sanitarie pubbliche e su superfici ed immobili di strutture militari e penitenziarie**, ovvero su **superfici e immobili o loro pertinenze di proprietà di enti locali o di regioni, province autonome**.
- **contributi in conto capitale fino al 30% del costo di investimento** per impianti fotovoltaici che siano realizzati su edifici pubblici diversi da quelli indicati ai punti precedenti, ovvero su **edifici di proprietà di organizzazioni non lucrative di utilità sociale** che provvedono alla prestazione di servizi sociali affidati da enti locali, ed il cui soggetto responsabile sia l'ente pubblico o l'organizzazione non lucrativa di utilità sociale.



BENEFICI E CONTRIBUTI PUBBLICI FINALIZZATI ALLA REALIZZAZIONE DELL'IMPIANTO

- **contributi in conto capitale fino al 30% del costo di investimento** per impianti fotovoltaici che siano realizzati su edifici pubblici diversi da quelli indicati ai punti precedenti, ovvero su **edifici di proprietà di organizzazioni non lucrative di utilità sociale** che provvedono alla prestazione di servizi sociali affidati da enti locali, ed il cui soggetto responsabile sia l'ente pubblico o l'organizzazione non lucrativa di utilità sociale;
- **contributi in conto capitale fino al 30% del costo di investimento** per **impianti fotovoltaici integrati con caratteristiche innovative**;
- **contributi in conto capitale fino al 30% del costo di investimento** per **impianti fotovoltaici integrati con caratteristiche innovative**;
- **finanziamenti a tasso agevolato** erogati in attuazione dell'articolo 1, comma 1111, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
- benefici conseguenti all'accesso a **fondi di garanzia e di rotazione istituiti da enti locali o regioni e province autonome.**

BENEFICI E CONTRIBUTI PUBBLICI FINALIZZATI ALLA REALIZZAZIONE DELL'IMPIANTO

- I **piccoli impianti sugli edifici** possono beneficiare di un **premio aggiuntivo** (non cumulabile a quelli sopra indicati), qualora abbinati ad un uso efficiente dell'energia.
- Per accedere a tale premio il soggetto responsabile dovrà dotarsi di un **attestato di certificazione energetica** comprendente anche l'indicazione di possibili interventi migliorativi delle prestazioni energetiche dell'edificio o dell'unità immobiliare ed effettuare, successivamente alla data di entrata in esercizio dell'impianto interventi sull'involucro edilizio tra quelli individuati come migliorativi che conseguano una riduzione di almeno il 10% di entrambi gli indici di prestazione energetica estiva e invernale e che dovrà essere comprovata da nuova certificazione, da allegare unitamente alla restante documentazione ad apposita istanza da indirizzare a GSE.



BENEFICI E CONTRIBUTI PUBBLICI FINALIZZATI ALLA REALIZZAZIONE DELL'IMPIANTO

- **Il premio** è riconosciuto a decorrere dall'anno solare successivo alla data di ricevimento dell'istanza e **consiste in una maggiorazione percentuale in misura pari alla metà della percentuale di riduzione del fabbisogno di energia conseguita**. La maggiorazione predetta non può in ogni caso eccedere il 30% della componente incentivante della tariffa riconosciuta alla data di entrata in esercizio dell'impianto fotovoltaico.
- **L'esecuzione di nuovi interventi sull'involucro edilizio che conseguano una ulteriore riduzione di almeno il 10% di entrambi gli indici di prestazione energetica estiva e invernale dell'edificio o unità immobiliare, può consentire il riconoscimento di un ulteriore premio**, fermo restando il limite massimo del 30%.



BENEFICI E CONTRIBUTI PUBBLICI FINALIZZATI ALLA REALIZZAZIONE DELL'IMPIANTO

- Per i **piccoli impianti realizzati su edifici di nuova costruzione, ovvero per i quali sia stato ottenuto il pertinente titolo edilizio in data successiva alla data di entrata in vigore del decreto, il premio consiste in una maggiorazione del 30%**, qualora sia conseguita una prestazione energetica per il raffrescamento estivo dell'involucro di almeno il 50% inferiore ai valori minimi indicati nell'articolo 4, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 2009, n. 59, nonché una prestazione energetica per la climatizzazione invernale di almeno il 50% inferiore ai valori minimi del comma 2 della medesima disposizione. **Il conseguimento di detti valori è attestato, anche in questo caso, da certificazione energetica.**



CONDIZIONI PER L'ACCESSO ALLE TARIFFE INCENTIVANTI

- I **grandi impianti** sono sottoposti all'iscrizione in un apposito registro la cui collocazione nella specifica graduatoria potrebbe anche determinare in caso di raggiungimento dei limiti delle incentivazioni annuali che il decreto prefigura l'esclusione dal beneficio della tariffa incentivante.
- Per i **grandi impianti che entrano in esercizio entro il 31 agosto 2011** è previsto un **regime transitorio** che permette loro di accedere direttamente alle tariffe incentivanti senza la necessaria iscrizione al registro e senza alcun limite di spesa. E', tuttavia, fatto salvo l'onere di comunicazione al GSE da parte del soggetto responsabile dell'avvenuta entrata in esercizio entro 15 giorni solari dalla stessa.

La **ratio** della comunicazione al GSE è evidentemente duplice: da un lato, quella di consentire al GSE di operare le necessarie verifiche in ordine all'esistenza dei presupposti per l'ottenimento delle tariffe incentivanti e dall'altro, quella di tenerne conto ai fini del calcolo complessivo e della graduatoria del Registro per i Grandi Impianti in base alla quale verranno erogate le tariffe incentivanti.

CONDIZIONI PER L'ACCESSO ALLE TARIFFE INCENTIVANTI

Per gli anni 2011 e 2012 ovvero **per i grandi impianti che non ricadono nella disciplina transitoria** (e cioè diversi da quelli la cui entrata in esercizio si sia verificata entro il 31 agosto 2011) accedono alle tariffe incentivanti qualora ricorrano entrambe le seguenti ulteriori condizioni:

- **l'impianto sia stato iscritto nel registro per i grandi impianti** in posizione tale da rientrare nei limiti specifici di costo definiti per ciascuno dei periodi di riferimento (articolo 4, comma 2, del Decreto).

Il limite di costo per il 2011 è inclusivo dei costi connessi all'incentivazione dei grandi impianti entrati in esercizio entro il 31 agosto 2011 e qualora l'insieme dei costi di incentivazione per i grandi impianti entrati in esercizio entro tale data e degli iscritti nel registro per l'anno 2011 determini il superamento del limite di costo previsto per lo stesso periodo, l'eccedenza comporta una riduzione di pari importo del limite di costo relativo al secondo semestre 2012;

CONDIZIONI PER L'ACCESSO ALLE TARIFFE INCENTIVANTI

- **la certificazione di fine lavori dell'impianto** sia **inviata al GSE entro sette mesi** dalla data di pubblicazione della graduatoria del registro, ovvero **entro nove mesi** per gli impianti di potenza superiore a 1 MW.

In ogni caso la tariffa incentivante spettante è quella vigente alla data di entrata in esercizio dell'impianto.

IL REGISTRO PER I GRANDI IMPIANTI

Ai sensi dell'art 8 del Decreto e delle 'Regole Tecniche per l'iscrizione al Registro per i Grandi Impianti Fotovoltaici di cui al D.M. 5 maggio 2011' emanate dal GSE il 15 maggio 2011, per accedere agli incentivi per gli anni 2011 e 2012, **i grandi impianti devono essere iscritti in un registro tenuto dal GSE e devono rientrare nella graduatoria stilata dal GSE medesimo**. La graduatoria è necessaria giacché è previsto un limite di spesa per gli incentivi.

Le richieste di iscrizione dovranno essere presentate:

- Per l'anno 2011 dal 20 maggio al 30 giugno 2011 (in caso di disponibilità il periodo di iscrizione potrà essere riaperto dal 15 al 30 settembre 2011).
- Per il 1° semestre 2012 dal 1° al 30 novembre 2011 (in caso di disponibilità il periodo di iscrizione potrà essere riaperto dal 1 al 30 gennaio 2012).
- Per il 2° semestre 2012 dal 1° al 28 febbraio 2012 (in caso di disponibilità il periodo di iscrizione potrà essere riaperto dal 1 al 31 maggio 2012).



IL REGISTRO PER I GRANDI IMPIANTI

Sono sorti dei dubbi circa la tariffa applicabile in ordine agli impianti iscritti al registro ed in posizione tale da non rientrare nel limite di costo del biennio 2011/2010.

Posto che una delle basi ferme del quarto conto energia è che si accede alle tariffe vigenti alla data di entrata in esercizio ci si è domandato se questo principio opera anche per questi impianti.

Sul punto le Regole Tecniche di chiarificazione del GSE hanno specificato che la tariffa incentivante spettante agli impianti è quella vigente alla data di entrata in esercizio dell'impianto, purché l'impianto stesso sia stato iscritto nel registro in posizione tale da rientrare nei limiti specifici di costo del periodo di riferimento.



IL REGISTRO PER I GRANDI IMPIANTI

Pertanto ai grandi impianti, entrati comunque in esercizio dal 31 agosto 2011 al 31 dicembre 2012, senza essere iscritti nel registro in posizione tale da rientrare nei limiti specifici di costo del periodo di riferimento, per i quali i Soggetti Responsabili chiederanno l'ammissione agli incentivi a partire dal 2013, sarà attribuita una data convenzionale di entrata in esercizio per la determinazione della spettante tariffa, coincidente con il primo giorno del semestre nel quale viene effettuata la richiesta al GSE successivamente al primo gennaio 2013.

Quindi, così come specificato dalle regole Tecniche e ribadito dal Ministro Romani in risposta ad un'interrogazione parlamentare il 7 giugno 2011 il grande impianto che non è rientrato nei limiti di costo del 2010, indipendentemente dalla sua reale data di entrata in esercizio dovrà richiedere gli incentivi 2013 entro il 15 gennaio 2013 . Diversamente, saltando quella data, perderà un semestre di incentivazione.



I DOCUMENTI PER L'ISCRIZIONE NEL REGISTRO GRANDI IMPIANTI

Ai fini dell'iscrizione deve essere presentata la relativa **documentazione** (Allegato 3-A del Decreto):

a. progetto definitivo dell'impianto;

b. copia del pertinente titolo autorizzativo, vale a dire di uno dei seguenti titoli:

b1) autorizzazione unica di cui all'articolo 12 del decreto legislativo n. 387 del 2003;

b2) denuncia di inizio attività conforme all'articolo 23, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001 ove applicabile, ovvero dichiarazione di procedura abilitativa semplificata conforme all'articolo 6, comma 7, del decreto legislativo n. 28 del 2011, entrambi recanti data antecedente di almeno 30 giorni rispetto a quella di invio;

b3) copia della comunicazione relativa alle attività in edilizia libera, di cui ai paragrafi 11 e 12 delle linee guida adottate ai sensi dell'articolo 12, comma 10, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387;



I DOCUMENTI PER L'ISCRIZIONE NEL REGISTRO GRANDI IMPIANTI

- b4) copia del provvedimento autorizzativo rilasciato ai sensi del secondo periodo del comma 7 dell'articolo 5 del decreto interministeriale 19 febbraio 2007, come vigente fino alla data di entrata in vigore del decreto interministeriale 6 agosto 2010;
- b5) copia della Segnalazione certificata di inizio attività - Scia di cui all'articolo 49 della legge 30 luglio 2010, n. 122.
- c.** dichiarazione del comune competente, attestante che la denuncia di inizio attività o dichiarazione di procedura abilitativa semplificata di cui al punto b2), ovvero la comunicazione di cui al punto b3), costituisce titolo idoneo alla realizzazione dell'impianto (la sola presenza del titolo autorizzativo, pertanto in questo caso, non è sufficiente essendo necessario un apposito e distinto documento rilasciato dal Comune competente nell'ambito del controllo tecnico-amministrativo che ne accerti l'idoneità e l'efficacia.);
- d.** copia della soluzione di connessione dell'impianto alla rete elettrica, redatta dal gestore di rete e accettata dal soggetto interessato;



I DOCUMENTI PER L'ISCRIZIONE NEL REGISTRO GRANDI IMPIANTI

- e.** certificato di destinazione d'uso del terreno con indicazione delle particelle catastali interessate, qualora i moduli dell'impianto siano collocati a terra;
- f.** nel caso di impianti con moduli collocati a terra in aree agricole per i quali non trova applicazione il comma 6 dell'articolo 10 del decreto legislativo n. 28 del 2011:
 - f1) documentazione idonea a dimostrare quale sia la superficie del terreno agricolo nella disponibilità del proponente e quale sia la superficie dello stesso terreno destinata all'installazione dei moduli fotovoltaici, intendendosi per tale la superficie individuata dal perimetro al cui interno ricadono i moduli fotovoltaici;
 - f2) nel caso in cui su un terreno appartenente al medesimo proprietario, ovvero a un soggetto che ne ha la disponibilità, siano installati più impianti, dovrà essere altresì prodotta documentazione idonea a dimostrare che la distanza minima tra i punti più vicini dei perimetri al cui interno ricadono i moduli fotovoltaici è non inferiore a 2 km;



I DOCUMENTI PER L'ISCRIZIONE NEL REGISTRO GRANDI IMPIANTI

- g.** nel caso di applicazione del comma 5 dell'articolo 10 del decreto legislativo n. 28 del 2011, la classificazione di terreno abbandonato da almeno cinque anni deve essere dimostrata mediante esibizione della notifica ai proprietari effettuata dalla regione ai sensi dell'articolo 4 della legge 4 agosto 1978, n. 440;
- h.** data presunta di entrata in esercizio dell'impianto.

Accanto a questi documenti richiesti in via generale per i **grandi impianti `a progetto`**, le citate Regole Tecniche emanate dal GSE il 15 maggio 2011 richiedono anche la presentazione:

- per i **grandi impianti nello stato di `fine lavori`** al momento dell'iscrizione al registro la certificazione di fine lavori di realizzazione dell'impianto corredata da perizia asseverata (certificazione di fine lavori);
- per i **grandi impianti in `esercizio`** di tutta la documentazione indicata specificatamente all'Allegato 3-C del Decreto e all'art. 6.3 delle Regole Tecniche.

LA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA

il GSE procederà poi a formare una **graduatoria** degli impianti iscritti al registro da pubblicarsi sul proprio sito **entro 15 giorni dalla scadenza dei termini per la presentazione della relativa istanza d'iscrizione.**

I **criteri per la formazione della graduatoria** sono i seguenti e saranno applicati in ordine gerarchico:

- impianti entrati in esercizio (questo criterio non potrà trovare applicazione per l'anno 2011 perché se un impianto è entrato in esercizio al 30 giugno 2011 accede direttamente all'incentivo);
- impianti con lavori di costruzione terminati (anche questo criterio non potrà trovare applicazione perché se un impianto è completato al 30 giugno vi è la tempistica per l'entrata in esercizio entro il 31 agosto);
- precedenza nel rilascio del titolo autorizzativo;
- minore potenza dell'impianto;
- precedenza della richiesta di iscrizione nel registro.

Se un impianto in graduatoria entra in esercizio entro il 31 agosto 2011 viene cancellato dalla graduatoria e si procede ad ammettere gli impianti che seguono in graduatoria in funzione delle risorse liberatesi.

LA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA

- La graduatoria formata a seguito dell'iscrizione al registro non è soggetta a scorrimento, a meno che non si verificano delle cancellazioni a cura del GSE di impianti iscritti che entrano in esercizio entro il 31 agosto 2011.
- Le eventuali risorse liberatesi a seguito di rinuncia o decadenza dal diritto sono allocate sul primo periodo utile successivo, previa ricognizione da parte del GSE delle predette risorse e comunicazione del periodo di relativa allocazione.
- L'iscrizione al registro non è cedibile a terzi. Tale norma si è resa opportuna per evitare il mercimonio di posizioni in graduatoria ma ciò ovviamente non preclude al soggetto responsabile di alienare a terzi l'iniziativa stessa in termini tali da trasferire il relativo posizionamento del registro cedendo, ad esempio, a terzi la società di scopo titolare dell'iniziativa.



LA CERTIFICAZIONE DI FINE LAVORI

Il decreto stabilisce regole specifiche finalizzate a un'approfondita verifica, per accertare l'intervenuta fine lavori di grandi impianti e detta una tempistica stringente per accertarne la rispondenza al dichiarato.

In particolare prevede che:

- per gli anni 2011 e 2012 il soggetto titolare di un impianto iscritto al registro sia tenuto a comunicare al GSE il termine dei lavori di realizzazione dell'impianto, allegando perizia asseverata che certifichi il rispetto di quanto previsto nell'Allegato 3-B, nonché a trasmettere copia della comunicazione e della perizia al gestore di rete il quale nei 30 giorni decorrenti dal ricevimento della comunicazione è tenuto a verificarne la rispondenza dandone comunicazione al GSE;
- per gli impianti oggetto di iscrizione al registro nella finestra temporale maggio2011/giugno2011 i cui lavori siano già terminati a tale data, la comunicazione del termine dei lavori di realizzazione dell'impianto corredata dalla perizia asseverata dovrà essere allegata alla richiesta di iscrizione al registro.



TRASMISSIONE DELLA DOCUMENTAZIONE AL GSE DI ENTRATA IN ESERCIZIO E ACCESSO ALLE TARIFFE INCENTIVANTI

- Entro 15 giorni solari dalla data di entrata in esercizio dell'impianto, il soggetto responsabile è tenuto a far pervenire al GSE la richiesta della pertinente tariffa incentivante, completa di tutta la documentazione indicata nell'Allegato 3-C del Decreto;
- Il mancato rispetto dei termini suddetti comporta il mancato riconoscimento delle tariffe incentivanti per il periodo intercorrente fra la data di entrata in esercizio e la data di comunicazione al GSE, fermo restando il diritto alla tariffa vigente alla data di entrata in esercizio.
- A tal fine i gestori di rete hanno l'obbligo di provvedere alla connessione degli impianti alla rete elettrica nei termini stabiliti dalla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas del 23 luglio 2008, ARG/elt 99/08 e il relativo Allegato A, e successive modifiche ed integrazioni.

I DOCUMENTI PER L'ISCRIZIONE NEL REGISTRO GRANDI IMPIANTI

- Nei casi in cui il mancato rispetto, da parte del gestore di rete, dei tempi per il completamento della realizzazione della connessione e per l'attivazione della connessione, previsti dalla sopracitata delibera, comporti la perdita del diritto a una determinata tariffa incentivante, si applicano le misure di indennizzo previste e disciplinate dalla delibera dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas ARG/elt 181/10 e relativo Allegato A, e successive modifiche e integrazioni.
- Il GSE verifica il rispetto di tutte le condizioni previste dal decreto determina ed assicura al soggetto responsabile entro 120 giorni dal ricevimento della richiesta l'erogazione della tariffa spettante.
- Nell'eventualità in cui dovesse cedere l'impianto fotovoltaico, ovvero dell'edificio o unità immobiliare su cui è ubicato l'impianto fotovoltaico congiuntamente all'impianto stesso, la cessione deve essere comunicata al GSE entro 30 giorni dalla data di registrazione della cessione.



Grazie!

Avv. Carlo Sinatra, Managing Partner Studio Legale Sinatra

Via della Moscova 40/7
20121 Milano

P.IVA 06640560964

T. +39.02.87213141

T. +39.02.87213136 (Carlo Sinatra)

F. +39.02.63793908

www.studiolegalesinatra.com